

37171-24

manimano



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto.  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

VITO DI NICOLA

- Presidente -

Sent. n. sez. 489/2024

DOMENICO FIORDALISI

UP - 29/04/2024

FILIPPO CASA

- Relatore -

R.G.N. 3208/2024

GIORGIO POSCIA

ANGELO VALERIO LANNA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 19/06/2023 della

[REDACTED]

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIANLUIGI PRATOLA, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Assise di appello [REDACTED] confermava la decisione del 15 marzo 2022 con la quale la Corte di [REDACTED] aveva condannato [REDACTED] anche ai fini civili e con le pene accessorie di legge, alla pena dell'ergastolo, perché ritenuto responsabile dei seguenti reati:

A) omicidio volontario di [REDACTED] (deceduta per shock emorragico acuto da ferita da punta e da taglio inferta al polmone destro), con le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 8), 576, comma primo, n. 5), 577, comma primo nn. 1) e 3), cod. pen.;

B) sequestro di persona in danno della predetta [REDACTED] e delle figlie minori di costei [REDACTED] (capo C) e [REDACTED] (capo D), questi ultimi due capi aggravati dalla circostanza dell'essere il fatto stato commesso in danno di infraquattordicenne (art. 605, comma terzo, cod. pen.);

E) resistenza a pubblico ufficiale a mezzo di tentativo di speronamento dell'auto del Carabinieri di [REDACTED] con l'aggravante teleologica;

F) porto abusivo di coltello;

G) tortura in danno delle due minori (art. 613-bis, commi primo e quarto, cod. pen.), in relazione al quale si reputa opportuno riportare il lungo capo d'imputazione per intero: *"...perché, agendo con crudeltà e mediante più condotte nei confronti delle minori, affidate alla sua vigilanza, [REDACTED] affetta da handicap fisico e psichico totalmente dipendente dalla madre anche caregiver, e [REDACTED], facendo assistere le minori all'omicidio della loro madre [REDACTED] allontanandole a bordo di un'autovettura dal luogo dell'omicidio insieme alla loro madre in agonia mortale, alla quale agonia le minori assistevano, privandole di sostegno tecnico psicologico post tragedia, privando [REDACTED] della terapia farmacologica di regola assunta, ma gestendo fisicamente [REDACTED] con produzione di lividi diffusi, ponendosi in fuga spericolata dall'inseguimento dei Carabinieri con un'autovettura a bordo della quale viaggiavano, disperate, anche le minori e senza le prescritte protezioni, comunicando falsamente ad [REDACTED] che la madre si era tolta la vita, cagionava a [REDACTED] crisi distoniche, tachicardia e desaturazione di ossigeno, che l'hanno ridotta in fin di vita e ad [REDACTED] un disturbo da stress post traumatico in bambina esposta a violenza assistita e un trauma complesso con sentimenti di terrore, angoscia di morte e rischio di scivolamento psicotico, agendo con crudeltà, per le condotte determinanti sofferenze aggiuntive rispetto alla perdita della madre ed esprimenti un atteggiamento interiore specialmente riprovevole; con l'aggravante delle lesioni gravi a [REDACTED] per la derivata malattia che ne ha posto in pericolo la vita; con l'aggravante delle lesioni gravissime ad [REDACTED] per la derivata malattia probabilmente insanabile".*

Venivano, infine, ritenute anche l'aggravante di cui all'art. 94 cod. pen. per avere l'imputato commesso i reati sotto l'azione abituale della cocaina e la recidiva qualificata.

1.1. I giudici di merito fondavano l'affermazione di responsabilità dell'imputato essenzialmente sulla base del copioso testimoniale assunto.

Quanto al delitto di omicidio volontario aggravato e al porto abusivo di coltello, venivano valorizzate le deposizioni fornite dai testi oculari [redacted] presenti all'interno del bar [redacted] dove [redacted] accoltellò la [redacted]

Coerente con tali testimonianze la consulenza medico-legale del dott. [redacted] incaricato dal P.M., il quale riscontrò che la lesività principale era dovuta ad "una ferita da punta e da taglio in sede toracica para mediana sinistra lineare, lunga circa 3 centimetri", precisando che il polmone attinto era collassato, invaso dal sangue fuoriuscito per effetto della perforazione del lobo superiore, sicché la morte venne provocata da un'insufficienza respiratoria combinata con lo shock emorragico (nel senso che vi fu una "sommersione interna" del polmone che causò, a sua volta, un'asfissia letale).

Anche il sequestro di persona della [redacted] e delle due bambine era dimostrato dalle testimonianze dei suddetti [redacted] che assistettero alla fase in cui il [redacted] dopo aver accoltellato la compagna, la caricò, contro la sua volontà, insieme alle due minori, a bordo dell'auto con la quale raggiunsero [redacted] presso l'abitazione di [redacted], amico dell'imputato. Tramite la deposizione di [redacted] e della guardia medica dott.ssa [redacted] allertata da costui nonostante la contrarietà palesata dal [redacted] che gli assistè, per questo, un pugno sul volto), i giudici di merito accertavano che la privazione della libertà di locomozione della [redacted] durò almeno mezz'ora, mentre il Luogotenente dei Carabinieri [redacted] riferì sulla "liberazione" delle due minori, avvenuta la mattina del 16 febbraio 2020 nel parcheggio di un supermercato della zona, dove finalmente terminò l'inseguimento del [redacted] nel corso del quale, a mezzo di ripetuti tentativi di speronamento dell'autovettura dei militari operanti, descritti dal teste [redacted] integrò (anche) il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Quanto al delitto di tortura, consumato ai danni delle due minori [redacted] la prova di responsabilità era nutrita, oltre che dal testimoniale di cui si è detto, dalle deposizioni rese dalla neuropsichiatra infantile [redacted] e dalla psicologa [redacted] che descrissero il profondo trauma da stress subito dalle bambine nella notte dei fatti.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, articolando sei motivi.

2.1. Con il primo, si contesta, sotto il duplice profilo della violazione dell'art. 577, n. 3, cod. pen. e del vizio di motivazione, la ravvisata sussistenza dell'aggravante della premeditazione "condizionata".

Secondo i giudici di merito, quando la [redacted] si presentò, in data 16 gennaio 2020, a sporgere querela per maltrattamenti a carico de [redacted] riferì ai Carabinieri (che ne diedero atto in querela, appunto) che l'uomo, in più occasioni,

l'aveva minacciata di morte nel caso in cui si fosse rivolta alle Forze dell'Ordine. Da quel momento (quello di presentazione della querela), sarebbe insorto il proposito di uccidere la donna, e la "condizione" si sarebbe avverata nel pomeriggio del 15 febbraio 2020, quando, a seguito di un ceffone ricevuto dal [REDACTED] la [REDACTED] aveva chiamato i militari, che parlarono per telefono con l'imputato (il quale aveva violato, nelle more, la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa); a questo punto, anche alla luce della testimonianza resa dall'amico [REDACTED] il quale riferì della "motivazione" del gesto a lui confidata dal [REDACTED] ("aveva chiamato i Carabinieri senza motivo"), la premeditazione condizionata doveva ritenersi integrata.

La tesi difensiva si pone in netto contrasto con quella avallata dalle sentenze di merito.

Ciò perché, proprio alla luce del tenore della querela, che rimandava a precedenti minacce proferite dal [REDACTED] era l'atto di presentazione della stessa (querela) che avrebbe dovuto rappresentare l'avveramento della condizione, perché era la prima occasione, successiva alle precedenti minacce di morte subite, in cui la persona offesa si era rivolta ai Carabinieri. Ma [REDACTED] in relazione a quella iniziativa della donna, non aveva reagito, anzi, seppure violando la misura coercitiva a seguito della querela applicata [REDACTED] era stato pure arrestato per quello), aveva ripreso una sorta di *menage* affettivo, con [REDACTED] ospitata almeno due volte nell'albergo dove per qualche giorno egli si era recato.

**2.2.** Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al delitto di sequestro di persona.

Quanto alla [REDACTED] secondo la prospettazione difensiva, non si sarebbe potuto parlare di sequestro di persona, essendo trascorsa una quarantina di minuti dal momento in cui la donna venne fatta salire sull'auto dopo essere stata accoltellata al bar [REDACTED] il momento in cui, dopo aver invano cercato di contattare la guardia medica di [REDACTED] si recò a casa dell'amico [REDACTED] il quale raggiunse, poi, a piedi la guardia medica che tentò di soccorrere la donna e le sue figlie.

Nella sostanza, la condotta dell'imputato non sarebbe stata finalizzata a privare della libertà la donna, ma a condurla presso un presidio sanitario dove poter essere soccorsa.

Quanto al sequestro di [REDACTED] infraquattordicenni, la tesi della difesa è che, essendo [REDACTED] custode e affidatario delle minori, se le avesse abbandonate, avrebbe corso il rischio di essere denunciato per il reato di cui all'art. 591 cod. pen.; in realtà, portandole con sé, egli aveva continuato ad "occuparsi" di loro.

**2.3.** Con il terzo motivo, si eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 613-*b/s* cod. pen. (delitto di tortura).

Si assume, in primo luogo, che le due minori non potrebbero essere soggetti passivi del delitto in questione "poiché in alcun modo le stesse sono state oggetto della

condotta presuntivamente posta in essere dal [REDACTED] eventualmente rivolta nei soli confronti della donna".

In secondo luogo, si contesta alle Corti di merito di aver omesso di descrivere le violenze o le gravi minacce che l'imputato avrebbe rivolto all'indirizzo delle due bambine ovvero che nei loro confronti avesse agito con crudeltà "al di là del valore antisociale, generativo di dolore, umanamente esecrabile insito nella commissione di qualsiasi reato contro la persona".

Inoltre, non vi era neppure certezza sulle acute sofferenze fisiche o trauma psichico in capo alle due minori.

**2.4.** Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 576, comma primo, n. 5), cod. pen.

In sintesi, la difesa contesta la sussistenza dell'aggravante *de qua*, sostenendo non potersi ravvisare alcuna condotta di maltrattamenti nei due schiaffi occasionali dati da [REDACTED] alla vittima in data 14 gennaio e 15 febbraio 2020.

**2.5.** Con il quinto motivo, si deduce la violazione degli artt. 220 e 603 cod. proc. pen. per non avere la Corte di secondo grado proceduto alla rinnovazione istruttoria tramite l'espletamento di perizia sulla lama del coltello utilizzato per l'omicidio e l'audizione di una conversazione telefonica intercorsa tra il [REDACTED] e l'amico [REDACTED].

**2.6.** Con il sesto ed ultimo motivo, si critica la valutazione della prova testimoniale, denunciandosi la violazione degli artt. 533, comma 1, e 192 cod. proc. pen.

Si rimprovera, essenzialmente, alla Corte di Assise di appello di non aver dato riscontro alle doglianze difensive concernenti le numerose discrasie rilevabili nel narrato dei testi [REDACTED].

**3.** Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

**4.** I difensori e procuratori delle parti civili hanno fatto pervenire memorie con conclusioni e note spese.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.

**2.** Iniziando l'esame dei motivi dal quinto di essi, di natura processuale, avente ad oggetto la doglianza circa la mancata rinnovazione istruttoria, ritiene il Collegio che esso debba considerarsi, quanto meno, infondato.

Va ribadito, ancora una volta, che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente

allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01).

Va, inoltre, rammentato che il sindacato esercitabile dal giudice di legittimità sulla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01).

**2.1.** Ciò posto, la Corte di Assise di appello ha spiegato adeguatamente le ragioni per ritenere del tutto superflue le due integrazioni istruttorie indicate in ricorso.

**2.1.1.** Quanto alla perizia sul coltello utilizzato per l'omicidio, alle pagg. 50 e 51, la Corte di secondo grado ha chiarito:

- che il coltello in questione veniva utilizzato per i normali usi da cucina dai conviventi [REDACTED]

- che, pertanto, un eventuale rinvenimento di impronte digitali o palmari sull'arma non avrebbe avuto alcun significato dal punto di vista difensivo, dal momento che essa, nel periodo precedente al fatto, era stata certamente usata da entrambi i protagonisti della vicenda;

- che, in ogni caso, l'istruzione probatoria aveva consentito di escludere la presenza di impronte potenzialmente utili sul coltello, come riferito, in risposta a precisa domanda del Presidente della Corte di primo grado, dal consulente medico-legale [REDACTED] Presidente: "Ha rinvenuto segni di polpastrelli...su un coltello con queste tracce di sangue ha trovato qualche impronta che interrompe la continuità con queste tracce di sangue?"; [REDACTED] "Direi di no, non ricordo di aver visto impronte di quel genere" - verbale udienza 11 gennaio 2021) e come emerso dagli accertamenti eseguiti dal reparto scientifico dei Carabinieri.

A fronte di una motivazione esaustiva e tranciante, il difensore dell'imputato, ignorando gli esiti istruttori come ora sintetizzati, insiste nel sostenere che l'esistenza di impronte dei due pollici giustapposti del [REDACTED] sul coltello avrebbe condotto a dimostrare che egli aveva piegato l'arma con le mani, piegamento che, tuttavia, non era avvenuto secondo la dinamica riferita dal consulente [REDACTED] definita inverosimile, bensì, come dall'imputato sempre dichiarato, dopo che il coltello, sul quale la [REDACTED] si sarebbe "tuffata" ferendosi da sola, era stato recuperato dal [REDACTED] e da lui stesso piegato per evitare ulteriori atti autolesivi della donna.

Si tratta, all'evidenza, di una lettura totalmente alternativa a quella, immune da vizi logico-giuridici, posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, e basata sulle dichiarazioni rese da tre testimoni oculari secondo le quali la vittima non "cadde" accidentalmente sul coltello ferendosi a morte, ma fu accoltellata dall'imputato.

Si spiega, quindi, agevolmente perché è stato ritenuto superfluo l'accertamento richiesto, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal consulente [REDACTED] fatti propri,

per la loro logicità ed esaustività, dalle Corti di merito, quanto alla piegatura della lama.

Detta piegatura è stata spiegata dal consulente medico-legale con la resistenza offerta, dopo la penetrazione nella cartilagine intercostale, dal blocco provocato dallo spostamento di forze fra vittima e aggressore per cui la spinta da anteroposteriore divenne laterolaterale (pag. 9 della sentenza impugnata).

Inoltre, nel rispondere alle obiezioni della difesa, puntualmente reiterate in ricorso, sulle mancate conseguenze – nei tessuti della cute, del polmone e del derma – della piegatura della lama, il consulente ha dichiarato che la piegatura non aveva avuto conseguenze nella cute, ma nei piani sottostanti aveva determinato *“un prolungamento della stessa lesione, della stessa ferita sui muscoli intercostali sottostanti, quindi tra le costole, per una dimensione complessiva di 4 centimetri. Quindi uno scarrocciamento c'è stato”* (pag. 9 ancora).

Le obiezioni reiterate sulle conclusioni del consulente, funzionali ad accreditare la necessità dell'accertamento richiesto, hanno sapore eminentemente confutativo e assertivo, determinando, anche sotto questo profilo, l'infondatezza della censura sulla mancata rinnovazione istruttoria.

**2.1.2.** La motivazione sulla superfluità dell'ulteriore incombenza istruttoria richiesto è adeguatamente sviluppata a pag. 81 della sentenza impugnata.

In sintesi, la Corte di merito ha correttamente negato la necessità di procedere all'audizione delle conversazioni intercorse tra [redacted] e l'amico [redacted] per la semplice e insuperabile ragione che il loro contenuto era pienamente percepibile e intellegibile – come si evince dagli ampi brani incorporati in sentenza – nonché confermato dalle dichiarazioni rese dai due interlocutori.

Totalmente versata in fatto, oltre che avulsa dal contesto probatorio acquisito, è la deduzione difensiva secondo la quale l'ascolto della conversazione avrebbe “consentito al giudice di apprezzare l'effettivo stato d'animo dell'imputato anche dal solo tono di voce e, quindi, realizzare che egli venne a conoscenza del decesso della donna (così come riferito dalla stessa [redacted] proprio in occasione di quella conversazione”.

**3.** Manifestamente infondato è il motivo (sesto) che, per ordine logico, conviene trattare ora, avente ad oggetto pretese carenze motivazionali sulla valutazione della prova dichiarativa, e, segnatamente, delle deposizioni dei testi [redacted] che si vorrebbero in contrasto fra loro sulla circostanza relativa al possesso del coltello in capo al [redacted] al momento del suo ingresso nel bar [redacted] coltello con il quale egli avrebbe poi colpito la persona offesa.

La Corte di Assise di appello ha fornito, sul punto, una motivazione addirittura sovrabbondante per confutare le deduzioni difensive, escludendo, nella specie, la prospettata accidentalità del fatto – accaduto perché la vittima si sarebbe “tuffata” sul coltello ferendosi da sola – non solo in base alle convergenti narrazioni dei testi oculari,

110 /

ma anche per la nota legge di gravità, in forza della quale ben difficilmente un coltello potrebbe rimanere ritto sul pavimento con la lama rivolta verso l'alto.

Nelle quattordici pagine (da pag. 54 a pag. 67) dedicate all'analisi delle tre testimonianze, la Corte di secondo grado, con iter argomentativo lineare e del tutto coerente con il tenore delle deposizioni, ha evidenziato che le criticate "difformità" fra le dichiarazioni non erano affatto tali, tenuto conto del fatto che ciascuno dei tre testimoni oculari, al momento dell'ingresso di [REDACTED] nel bar e del successivo accoltellamento, si era trovato in una posizione diversa nell'interno del locale, onde percepì lo sviluppo della dinamica da una diversa prospettiva.

[REDACTED] è il teste che, trovandosi a meno di due metri dalla coppia, alla destra di essa, era nella prospettiva migliore per poter assistere alla sequenza dell'accoltellamento da parte dell'imputato nel modo più chiaro; né la sua visione era impedita dalla figura del [REDACTED] considerato che vittima e aggressore armato, all'atto del ferimento, si erano abbassati a seguito dell'inginocchiamento della [REDACTED] che, accovacciata nel pressi del bancone di mesquita, cercava di proteggere la propria figlia disabile.

Anche in sede di controesame, si osserva in sentenza, [REDACTED] confermò che [REDACTED] era entrato nel locale, inseguendo [REDACTED] che implorava aiuto, puntandole contro il coltello che, qualche attimo dopo, utilizzò per colpire la donna.

L'arma, quindi, era sempre rimasta nelle mani dell'imputato, dal momento del suo ingresso nel bar sino al termine dell'azione criminosa.

La Corte di merito ha posto correttamente in rilievo come le altre due testimonianze non abbiano per nulla smentito il narrato del [REDACTED] ma, viceversa, lo abbiano confermato.

La teste [REDACTED] dipendente del bar e già testimone di un episodio di percosse accaduto all'interno del locale il 14 gennaio 2020, quando la [REDACTED] fu colpita da un violento ceffone sferrato dal [REDACTED] appena vide il terzetto entrare nell'esercizio commerciale con la donna terrorizzata ("aveva la paura in faccia"), presagendo il peggio, si diresse in un angolo del locale per telefonare al "113"; rientrò nella sala principale quando la coltellata era stata già inferta, vedendo il coltello per terra, piegato, e il sangue versato che partiva dalla zona del bancone giungendo sin quasi all'uscita.

Ineccepibile, quindi, la valutazione della Corte di assise di appello nell'escludere qualsivoglia contraddizione tra la testimonianza del [REDACTED] che, diversamente dalla [REDACTED] era rimasto sul posto senza appartarsi e in un punto più favorevole (frontalmente rispetto al bancone di mesquita), e quella della predetta dipendente, la quale, pur non avendo visto il coltello tra le mani del [REDACTED], aveva escluso, così come il [REDACTED] che un coltello di qualsiasi tipo fosse stato notato fra le mani di [REDACTED].

Altrettanto immune da censure è la valutazione di sostanziale convergenza, con le altre, della testimonianza resa da [REDACTED] che assistette all'ingresso del terzetto nel locale (la [REDACTED] con una bimba in braccio, che gridava aiuto,

seguita dal [redacted] dalla sala slot dov'era intenta a giocare, laterale ma contigua a quella centrale, e che si spostò, subito dopo, nella sala centrale quando vide l'imputato che "si inchinava addosso a lei", notando il coltello solo quando cadde dalle mani dell'aggressore.

Dunque, conclude puntualmente la Corte di merito, neppure la [redacted] aveva mai collocato il coltello utilizzato per uccidere fra le mani della vittima, così come riferito dal [redacted] dalla [redacted]

A fronte di una motivazione, che, con dovizia di argomenti e con paziente confutazione, ha radicalmente escluso il "fatto accidentale" dell'auto-ferimento, il ricorso oppone censure generiche ed assertive, che rifuggono in toto da un adeguato confronto critico con le articolate e insindacabili *rationes decidendi*.

4. Venendo all'esame dei motivi articolati su due delle aggravanti contestate in relazione al delitto di omicidio volontario sub A), deve ritenersi inammissibile quello (primo motivo) concernente l'aggravante della premeditazione "condizionata".

Secondo la consolidata tradizione di legittimità, il dolo "condizionato" è pienamente compatibile con l'aggravante della premeditazione, la quale ricorre anche quando l'attuazione del proposito criminoso è condizionata al verificarsi, o non, di un determinato evento, non potendosi confondere l'occasionalità dell'insorgenza del proposito omicida (contestualmente attuato) con l'esecuzione del proposito già maturato che sia stato condizionato al mancato verificarsi di un avvenimento ad opera della vittima: il dolo condizionato nulla toglie alla fermezza della risoluzione criminosa concretantesi nella ideazione del piano e nell'apprestamento dei mezzi, giacché è soltanto l'attuazione che rimane subordinata al verificarsi di una determinata situazione sfavorevole per l'agente, ma, quando ciò si verifici, il fatto non può non ricollegarsi a quella risoluzione, *tractu temporis* persistente, nella quale si rivela appunto la maggiore intensità di dolo, che caratterizza l'aggravante (Sez. 1, n. 32746 del 17/06/2020, Gambettola, Rv. 279933 - 01; Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180 - 01; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, dep. 2009, Lancia, Rv. 242485 - 01; Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008, Dettori, Rv. 239232 - 01; Sez. 1, n. 1910 del 25/01/1996, Bima, Rv. 203806 - 01).

Le sintoniche sentenze di merito hanno ravvisato l'aggravante in parola facendo coerente applicazione del principio enunciato.

Quando la [redacted] si presentò, in data 16 gennaio 2020, a sporgere querela per maltrattamenti a carico del [redacted] riferì ai Carabinieri che l'uomo, in più occasioni, l'aveva minacciata di morte nel caso in cui si fosse rivolta alle Forze dell'Ordine. Da quel momento, ad avviso delle Corti territoriali, sarebbe insorto il proposito di uccidere la donna, e la "condizione" si sarebbe avverata nel pomeriggio del 15 febbraio 2020, quando, a seguito di un ceffone ricevuto dal [redacted] la [redacted] aveva chiamato i militari, che parlarono per telefono con l'imputato; a questo punto, anche alla luce della testimonianza resa dall'amico [redacted] il quale riferì

della "motivazione" del gesto a lui confidata dal [REDACTED] ("aveva chiamato i Carabinieri senza motivo"), la premeditazione condizionata doveva ritenersi integrata.

Si tratta di un ragionamento non manifestamente illogico e contenuto nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento, cui la difesa contrappone una lettura, in fatto, totalmente alternativa, sintetizzata nel motivo di ricorso sopra sintetizzato, che tenderebbe, però, a sollecitare un giudizio di merito (sulla maggiore plausibilità dell'una o dell'altra) a questa Corte precluso.

5. Generico per aspecificità è il motivo (quarto) sull'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5), cod. pen.

Anche in questo caso, il ricorso, che deduce, in fatto, l'inesistenza della condotta di maltrattamenti quale occasione del delitto di omicidio, non potendo essa essere integrata da due schiaffi ricevuti dalla persona offesa a distanza di un mese l'uno dall'altro, non si confronta con gli esiti della consulenza medico-legale, che aveva rilevato la presenza di lesioni pregresse provocate da terzi (cioè dal [REDACTED], e con il dato processuale della condanna dell'imputato, in separato giudizio, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

6. Dedotto in fatto e aspecifico, è il motivo (secondo) con cui si contesta la sussistenza del delitto di sequestro di persona, commesso in danno della [REDACTED] e delle due minori.

Occorre ricordare che, ai fini dell'integrazione del delitto di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.), è sufficiente l'impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa, a nulla rilevando: a) la durata dello stato di privazione della libertà, che può anche essere breve, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 28509 del 13/04/2010, D.S., Rv. 247884 - 01); b) che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi (Sez. 3, n. 15443 del 26/11/2014, dep. 2015, M. e altro, Rv. 263340 - 01).

Va precisato che, ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente anche una condotta che comporti una coazione di tipo psicologico, tale, in relazione alle particolari circostanze del caso, da privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e altri, Rv. 271229 - 01).

In armonia con tali principi e con argomentare scevro da vizi logici la Corte territoriale ha confutato la prospettazione, in fatto, articolata dalla difesa, secondo la quale lo scopo dell'imputato, nel caricare di peso la [REDACTED] ferita e agonizzante, in macchina, sarebbe stato quello di condurla da un medico, osservando, alle pagg. 95 e ss.: a) che, se fosse stato quello il suo intento, il [REDACTED] non avrebbe intimato alla barista [REDACTED] di posare il telefono, quando la ragazza stava, appunto, chiamando il 112 per attivare i soccorsi (l'ambulanza, tra l'altro, arrivò sul posto, constatando l'assenza di imputato e persone offese, nel frattempo condotte via); b) che, se realmente fosse

stato quello il suo intento, egli si sarebbe recato al posto di pronto soccorso più vicino, quello di [redacted] e non a quello di [redacted] dove, diversamente da quanto da lui sostenuto, non risultava affatto una sua richiesta verbale di aiuto, che sarebbe stata necessariamente sentita dalla dott.ssa [redacted] presente nella struttura, la quale, invece, poco dopo, fu allertata da [redacted] ma su iniziativa di quest'ultimo, e non del [redacted]

La Corte ha spiegato in modo logico e coerente con le evidenze che [redacted] in realtà, si fermò dall'amico per cambiarsi d'abito (i suoi erano impregnati di sangue) e per fuggire con le due minori, approfittando dell'attenzione in quei frangenti riservata dal medico alla [redacted]

Il motivo di ricorso non si confronta criticamente e specificamente con la non censurabile valutazione operata dalla Corte di secondo grado.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il sequestro delle due minori infraquattordicenni, durato l'intera nottata del 15 febbraio fino alla mattina del 16, quando, alle ore 8.55, [redacted] venne bloccato dai Carabinieri nel parcheggio del supermercato "AUCHAN" di [redacted]

La difesa dell'imputato sostiene che, essendo costui affidatario e custode delle minori, se le avesse abbandonate, avrebbe corso il rischio di essere denunciato per il reato di cui all'art. 591 cod. pen.; e che, in realtà, portandole con sé nel corso della notte tra il 15 e il 16 febbraio 2020, egli aveva continuato ad "occuparsi" di loro.

Si tratta, anche in questo caso, di una prospettazione di merito, al contempo alternativa alla ricostruzione avallata dai giudici e aliena da un confronto critico con la motivazione, non manifestamente illogica, spesa a pag. 98 della sentenza impugnata, che vale la pena di riportare per intero nel brano saliente: *«Il fatto che il prevenuto non avesse altra scelta che quella di allontanarsi portando con sé le bimbe è smentita dalla circostanza che avrebbe potuto restituire loro – con ampio ventaglio di possibilità – la piena libertà, portandole in ospedale [redacted] stava male e non aveva assunto la terapia specifica con [redacted] il farmaco infatti si trovava ancora in casa a [redacted] recandosi in Questura, in una qualsiasi stazione di polizia, ovvero consegnandosi alle Autorità che lo ricercavano attivamente, ponendo così fine alla perpetuazione della sua grave attività illecita. Non è vero che il [redacted] non abbia avuto altra scelta, in quanto considerata la situazione della bambina [redacted] in grave crisi stante l'assenza del farmaco, la presenza di [redacted] letteralmente terrorizzata (e in tale condizione fu ritrovata dalla pattuglia del M.llo [redacted] l'unica strada lecita era quella della immediata restituzione della libertà alle due bambine di 10 anni».*

La fattispecie di sequestro di persona è stata, in conclusione, correttamente ritenuta integrata anche con riferimento ad [redacted] e [redacted]

7. Infondato, infine, è il (terzo) motivo di ricorso afferente al delitto di tortura in danno delle minori.

Per dare conto dell'infondatezza della doglianza, sono necessarie alcune premesse, alle quali debbono seguire brevi cenni sulla struttura del reato di tortura nei

limiti indispensabili per fornire adeguata risposta ai rilievi formulati dal ricorrente con il motivo di ricorso.

**7.1.** Nelle carte internazionali, il divieto di tortura è previsto dall'articolo 3 della Convenzione EDU e dall'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, patto dal quale è scaturita la Dichiarazione ONU sulla protezione di tutte le persone dalla tortura o da altre pene o trattamenti inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975.

Il 10 dicembre 1984 è stata approvata dall'Assemblea generale dell'ONU la Convenzione contro la tortura, ratificata dall'Italia con la legge 3 novembre 1988, n. 498.

Va anche ricordata l'adozione della Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 26 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 2 gennaio 1989, n. 7 (entrata in vigore in data 1° aprile 1989) e le sue integrazioni.

La citata Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti (la c.d. CAT), prevede l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura sia espressamente e immediatamente previsto come reato nel diritto penale interno.

Vale la pena di ricordare, non essendo possibile soffermarsi sul contenuto delle carte internazionali, che la Convenzione del 1984, per quanto qui interessa, ha fissato una soglia minima di punibilità della tortura, privilegiando quelle forme in cui la struttura del reato richiede il dolo specifico (dove cioè l'elemento finalistico è caratterizzato dal fatto che la condotta debba tendere al conseguimento di tre scopi alternativi: ossia 1) ottenere informazioni o confessioni, 2) punire, intimidire o fare pressioni e 3) discriminare) e in cui vi sia il coinvolgimento necessario di funzionari pubblici.

La Convenzione, tuttavia, consente agli Stati di prevedere una fattispecie di più ampio raggio e perciò maggiormente comprensiva, purché nel rispetto della soglia minima fissata dagli standard definitivi del trattato.

In buona sostanza, il modello legale di reato configurato negli ordinamenti giuridici nazionali non può restringere l'area di punibilità minima fissata dal trattato, con la conseguenza che non può scalfire, limitandone la portata, gli elementi costitutivi della tortura di Stato fissati nella Convenzione.

**7.1.1.** Gli obblighi di incriminazione, che non discendono soltanto dalle richiamate disposizioni di diritto internazionale, sono stati ottemperati dall'Italia con la legge 14 luglio 2017, n. 110 che ha introdotto, per quanto qui interessa, nel codice penale gli articoli 613-*bis* e 613-*ter*.

In particolare, con l'articolo 613-*bis* cod. pen., è stato tipizzato il reato di tortura, strutturato come delitto "a geometria variabile", potendo l'ambito di operatività della norma penale ricomprendere sia la tortura privata (cosiddetta comune

o orizzontale o impropria: articolo 613-bis, comma primo) e sia la tortura pubblica (cosiddetta di Stato o verticale o propria: articolo 613-bis, comma secondo).

Ne deriva che, con la legge citata, sono stati configurati due autonomi titoli di reato e, quindi, due diverse e autonome fattispecie incriminatrici, a disvalore progressivo, secondo la qualifica del soggetto attivo del reato: la tortura pubblica (reato proprio) se il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che commetta il fatto tipico descritto nell'art. 613-bis, comma primo, cod. pen. con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; tortura privata (reato comune) negli altri casi.

La norma penale è stata collocata in seno ai delitti contro la persona, tra i delitti contro la libertà individuale e, in particolare, alla fine della sezione relativa ai delitti contro la libertà morale.

La collocazione individuata dal legislatore, sebbene criticata, induce a ritenere che l'oggettività giuridica criminosa "generica" debba identificarsi nella tutela della c.d. libertà morale o psichica della persona, intesa come diritto dell'individuo di autodeterminarsi liberamente, in assenza di coercizioni fisiche e psichiche che ne limitino la libertà di movimento (personale), libertà pesantemente pregiudicata da condotte costrittive (violenze o minacce gravi oppure da una condotta commessa con crudeltà) che cagionano acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell'agente oppure che versi in una situazione di assoluta vulnerabilità (minorata difesa), con la conseguenza che la forza di resistenza del soggetto passivo risulta, in quest'ultimo caso, ostacolata da particolari condizioni personali e ambientali che facilitano l'azione criminale del colpevole e che rendono effettiva la signoria o il controllo dell'agente sulla vittima, agevolando il depotenziamento se non l'annullamento delle capacità di reazione di quest'ultima (Sez. 5, n. 50208 del 11/10/2019, S., Rv. 277841 - 04; Sez. 5, n. 47079 del 08/07/2019, R., Rv. 277544 - 03), e tutto ciò quando il fatto di reato sia commesso con più condotte o, in mancanza di condotte plurime, comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

**7.1.2.** L'asse della lesività del delitto è, pertanto, calibrato sulla natura della condotta nella tortura privata, dove non rileva affatto la qualifica giuridica soggettiva dell'agente se non limitatamente ad un elemento costitutivo di fattispecie rappresentato dai rapporti di affidamento, affrancati però completamente dalla componente pubblicistica, mentre il fulcro dell'offesa, nel reato di tortura pubblica, è spostato sull'esercizio illegale del potere o del servizio pubblico, cosicché la medesima condotta acquista un maggiore disvalore, risultando perciò il fatto di reato più gravemente (e autonomamente) punito, in considerazione, come è stato opportunamente osservato, della perversione del potere coercitivo affidato al funzionario pubblico, il quale tradisce il senso e sormonta i limiti per il quale il potere è stato conferito, vulnerando nel suo significato più sostanziale il principio di legalità,

25 /

perno di qualsiasi Stato di diritto e la cui osservanza è, *in primis*, imposta gli organi pubblici.

**7.1.2.1.** Tuttavia, l'oggettività giuridica criminosa "specificata", ossia il bene giuridico tutelato dall'incriminazione, ha un contenuto più pregnante.

Consistendo la tortura nell'infliczione brutale di sofferenze corporali, essa determina un grave e prolungato patimento fisico e morale dell'essere umano che la patisce, cosicché la sua particolarità risiede nella conclamata e terribile attitudine che la stessa possiede e cioè quella di assoggettare completamente la persona la quale, in balia dell'arbitrio altrui, è trasformata da essere umano in cosa, ossia in una "res" oggetto di accanimento.

La sofferenza corporale, fisica e/o psichica, inflitta a una persona umana è tuttavia solo una componente della fattispecie incriminatrice, ma il contenuto preciso dell'offesa penalmente rilevante sta nella lesione della "dignità umana", che costituisce la cifra comune della lesività specifica, tanto del reato di tortura privata quanto del reato di tortura pubblica, e che si traduce nell'asservimento della persona umana e, di conseguenza, nell'arbitraria negazione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Trattandosi di un concetto relazionale, l'offesa penalmente rilevante può riguardare differenti fenomeni di compressione del bene giuridico (dignità umana o della persona), cosicché le forme di tutela possono essere diversamente modulate dal legislatore attraverso la previsione di modelli legali di reato calibrati sul tipo di incriminazione (schiaffo, tratta, tortura, ecc.).

Nel caso di specie, con la previsione del modello legale descritto nell'art. 613-bis cod. pen., si è voluto ampliare il raggio dell'incriminazione rispetto alla soglia minima richiesta, come *ius cogens*, dal diritto internazionale, riconoscendo la configurabilità del reato anche nelle relazioni private, fermo restando che la tortura pubblica non può assumere la forma circostanziale rispetto a quella privata, ma costituisce un reato autonomo sia per la natura del soggetto attivo, sia per l'indipendenza del trattamento sanzionatorio rispetto alla tortura privata e sia per la necessità di un obbligo di incriminazione specifico di quest'ultima fattispecie, non anche dell'altra, obbligo che sarebbe da considerare disatteso, con diretta collisione del diritto interno con quello internazionale, nel caso in cui si considerasse il secondo comma dell'art. 613-bis cod. pen. una circostanza di un altro reato, e cioè della tortura privata, il cui obbligo di incriminazione non era vietato ma neppure imposto, diversamente dalla tortura di Stato, dalle carte internazionali (Sez. 3, n. 32380 del 25/05/2021, R., non mass.).

**7.2.** Quanto alla struttura dell'incriminazione, il delitto di cui all'art. 613-bis, comma primo, cod. pen. è un reato comune (potendo essere realizzato da chiunque); è reato a forma vincolata (essendo richiesto, come è stato anticipato, un requisito modale della condotta e potendo il reato essere commesso solo mediante violenze o minacce gravi oppure agendo con crudeltà); è un reato di evento (dovendo essere cagionate acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico); è un reato

eventualmente abituale Improprio (soltanto per talune modalità della condotta - ossia per le violenze o le minacce gravi, che perciò costituiscono di per sé reato e che devono necessariamente estrinsecarsi in condotte plurime - è richiesta la reiterazione della condotta, requisito non previsto per altre modalità di realizzazione della fattispecie Incriminatrice ovvero qualora si agisca con crudeltà); è un reato a dolo generico (non avendo il legislatore recepito la tripartizione in tortura giudiziaria, punitiva e discriminatoria fatta propria dall'articolo 1 della Convenzione ONU del 1984), che ammette la forma del dolo eventuale (potendo le acute sofferenze fisiche o il verificabile trauma psichico costituire eventi semplicemente accettati e voluti dal soggetto attivo, secondo il modello proprio del dolo eventuale); la limitazione della libertà personale, la relazione di affidamento e la condizione di minorata difesa sono presupposti della condotta (comunque rientrando nel fuoco del dolo); il fatto di reato, infine, deve essere commesso mediante più condotte (nel senso che la reiterazione non deve esaurirsi in un ristretto ambito temporale, ma deve essere cronologicamente consistente) oppure, quando è richiesta per l'integrazione della fattispecie la commissione di un'unica condotta, deve conseguire da essa, oltre agli eventi tipici (acute sofferenze fisiche o verificabile trauma psichico), anche un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Si tratta di ulteriori elementi costitutivi del reato, e non condizioni obiettive di punibilità, i quali afferiscono, rispettivamente, alla condotta o all'evento.

È utile ricordare che la fattispecie incriminatrice ex art. 613-*bis* cod. pen. non richiede espressamente che la privazione della libertà personale consegua ad un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che la norma trova applicazione anche nel caso in cui la vittima del reato sia stata illegittimamente privata della libertà personale dall'autore del reato.

La privazione della libertà personale non deve consistere necessariamente in una forma di detenzione, potendo, in conformità all'interesse giuridicamente tutelato dall'incriminazione, risolversi in una limitazione della libertà di movimento, in linea con il dettato di cui all'art. 13 Cost. nella parte in cui la disposizione si riferisce, oltre alla detenzione, a qualsiasi altra restrizione della libertà personale, dovendosi invece escludere che ogni forma di limitazione della libertà in senso lato (di fare o di non fare) rientri nell'oggettività giuridica criminosa della fattispecie in esame.

Gli eventi tipici del reato, tra di loro alternativi, ossia le "acute sofferenze fisiche" o l'insorgenza di "un verificabile trauma psichico" non debbono necessariamente sfociare in lesioni personali, essendo prevista una specifica aggravante in proposito (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 - 01).

Neppure è previsto che il trauma psichico sia durevole, sicché nella nozione vi rientrano anche quelli a carattere transeunte, ma deve essere "verificabile", nel senso che deve essere provato nel corso del giudizio e non necessariamente attraverso perizia o altro accertamento tecnico (Sez. 5, n. 47079 del 08/07/2019, R., Rv. 277544 - 02).

Allo stesso modo del "grave e perdurante stato di ansia e di paura", di cui al reato di atti persecutori, l'accertamento può essere ancorato ad elementi sintomatici del turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S., Rv. 269621 - 01).

**7.2.1.** Nel presente procedimento, con riferimento ai soggetti passivi (le due sorelle [REDACTED] il reato di tortura (aggravato) è stato contestato e ritenuto in concorso con quello di sequestro di persona (aggravato).

Va, perciò, rammentato che, secondo l'orientamento espresso da questa Corte, il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di tortura, nonostante la diversa oggettività giuridica, nella misura in cui la condotta di privazione della libertà personale della vittima connota parte della condotta torturante, agevolando la realizzazione del fine ultimo, perseguito dall'agente, di inflizione alla medesima di un supplizio, mentre si configura il concorso tra i due reati nel caso in cui la privazione della libertà personale si protragga oltre il tempo necessario al compimento degli atti di tortura (Sez. 2, n. 1729 del 01/12/2021, dep. 2022, A., Rv. 282523 - 01).

**7.3.** Alla stregua delle precedenti considerazioni, deve ritenersi sussistente il reato di tortura privata, da esso non potendo reputarsi assorbito il delitto di sequestro di persona.

Come risulta dal testo della sentenza impugnata, ricorrono, nella specie, tutti gli elementi strutturali del reato.

L'imputato, "agendo con crudeltà", ha posto in essere "più condotte" in danno delle minori, sostanziatesi, soprattutto, in violenze morali, ma con ricadute (anche) sul loro fragile fisico: a) costringendole ad assistere all'accoltellamento della madre; b) costringendole ad assistere, una volta prelevate a bordo dell'auto usata dal [REDACTED] per allontanarsi dal luogo del crimine, all'agonia della madre medesima per almeno mezz'ora; c) privandole di sostegno tecnico psicologico dopo la tragedia; d) privando, in particolare, [REDACTED] disabile al 100% per tetraplegia grave, della terapia farmacologica di regola da lei assunta [REDACTED] e) mal gestendo fisicamente [REDACTED] che, nell'occorso, riportava lividi diffusi per la mancanza, nell'abitacolo, di un seggiolino adeguato; f) ponendosi in fuga spericolata, a elevatissima velocità, dai Carabinieri con un'autovettura a bordo della quale viaggiavano, disperate, le minori e senza le prescritte protezioni; g) comunicando falsamente ad [REDACTED] che la madre si era tolta la vita.

Tali plurime condotte, cagionarono alle minori, quale evento del reato: a) a [REDACTED] crisi distoniche, tachicardia e desaturazione di ossigeno, che ne determinarono il ricovero presso l'Unità Operativa di neuropsichiatria infantile della A.O.U. di [REDACTED] dove la piccola rimase in pericolo di vita per diversi giorni (da qui l'aggravante delle lesioni gravi), per poi essere trasferita, a partire dal 14 marzo 2020, presso l'ospedale

pediatrico romano "Bambino Gesù", essendo necessario somministrarle cure specifiche in un reparto di pediatria d'urgenza; b) ad [redacted] un disturbo da *stress* post traumatico in bambina esposta a violenza assistita e un trauma complesso con sentimenti di terrore, angoscia di morte e rischio di scivolamento psicotico (da qui le lesioni gravissime "per la derivata malattia probabilmente insanabile").

Il complesso quadro di sofferenze aggiuntive rispetto alla perdita della madre è stato non illogicamente valorizzato dai giudici di merito quale indicatore di un agire crudele.

Il dolo (generico) del reato è stato correttamente inferito, nella sentenza impugnata, da una serie di significativi indicatori fattuali:

a) non avere il [redacted] atteso l'arrivo dell'ambulanza, accorsa dopo pochi minuti dalla telefonata della dipendente del [redacted] essendosi egli, piuttosto, determinato a caricare la [redacted] erita dalla coltellata da lui infertale, e le due minori a bordo dell'auto con la quale si allontanò da quell'esercizio;

b) avere il [redacted] impedito, una volta giunto ad [redacted] presso l'abitazione dell'amico [redacted] alla dott.ssa [redacted] che era una pediatra, di fornire assistenza medica alla piccola [redacted] riversa in preda "ad una crisi convulsiva" sul divano di casa [redacted] preferendo indirizzare il medico presso l'agonizzante [redacted] e aver, così, modo di fuggire in auto con le minori;

c) non essersi l'imputato presentato, durante tutta la notte, nella sua abitazione di [redacted] dove si trovava il farmaco [redacted] indispensabile per arginare le crisi di [redacted] e non essersi neppure attivato per recarsi presso una farmacia di turno;

d) avere continuato l'imputato la sua fuga notturna, trascinando con sé le bambine impietrite dalla paura, essersi recato nel vicino paese di [redacted] per bere un [redacted] e pronunciare le frasi, verbalizzate, denotanti, per il loro tenore inequivoco, assoluto disprezzo per la persona umana ("*le donne se sono bagasse meritano di essere picchiate*", riferita dal teste [redacted] "*Secondo lei mi danno dieci anni per aver accolto con un coltello da cucina?*", riferita dalla teste [redacted]

e) avere egli rifiutato di ascoltare i suggerimenti dell'amico [redacted] che lo pregò, la mattina del 16 febbraio, per telefono, di fermarsi e di lasciare andare le bambine;

f) essersi, infine, il [redacted] fermato solo perché si era andato a cacciare in una sorta di vicolo cieco (posto che il parcheggio superiore del centro commerciale "Auchan" era bloccato, nelle sue due rampe di accesso e uscita, da vetture dei Carabinieri).

Incensurabile, perciò, l'approdo conclusivo cui è pervenuta la Corte di secondo grado, osservando che "La condotta complessiva serbata dal [redacted] entro un cospicuo lasso temporale, durante il quale trattenne con sé le bimbe - di fatto affidate alla sua vigilanza - cagionando loro sofferenze acute e ulteriori, con particolare crudeltà,

MAN /

dimostra in modo netto la sussistenza del necessario elemento soggettivo del reato (dolo generico), attesa la particolare riprovevolezza di tale condotta" (pag. 102).

Altrettanto corretto ravvisare il concorso del delitto di tortura con quello di cui all'art. 695 cod. pen., essendo pacifico che, nel caso di specie, la condotta di privazione della libertà personale si è protratta oltre il tempo necessario al compimento degli atti di tortura.

**7.4.** L'accertata compresenza, nella vicenda in esame, di tutti i requisiti strutturali del delitto di tortura, convenientemente messi in luce dai giudici di merito, permette di ritenere infondata la censura difensiva, secondo la quale [REDACTED] non avrebbero potuto in alcun modo rivestire la qualifica di soggetto passivo del reato *de quo*, in quanto esse non erano state vittime dell'omicidio, commesso in danno della madre.

Tale tesi, che sembrerebbe considerare la tortura come delitto necessariamente prodromico a quello di omicidio volontario, va disattesa, poiché in contrasto con la struttura della norma, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

Invero, quanto al soggetto passivo del reato, il legislatore richiede semplicemente che il fatto sia commesso in danno di persona privata della libertà personale o che sia stata affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza del soggetto agente, ovvero, ancora, che si trovi in situazione di minorata difesa.

Si tratta di tre distinte situazioni, soltanto al ricorrere di una delle quali viene individuato il soggetto passivo del delitto in questione: situazioni che, nella specie, tra l'altro, ricorrevano congiuntamente, come reso palese a) dal concorrente reato di sequestro di persona, b) dalla evidente qualità del soggetto agente di preposto, quale convivente della madre, alla custodia e alla cura delle due minori, e c) dalla condizione di disabile al 100% di [REDACTED]

Per il resto, il motivo sviluppa censure meramente confutative rispetto a un ordito motivazionale esaustivo e privo di vizi sindacabili in questa sede.

**8.** Il ricorso va, in conclusione, rigettato, dal che consegue *ex lege* la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili - [REDACTED]

[REDACTED] - ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di [REDACTED] Sezione distaccata di [REDACTED] con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, da disporsi in favore dello Stato.

Segue la formula di oscuramento come imposto dalla legge.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili - [REDACTED] - ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di [REDACTED] Sezione distaccata di [REDACTED] con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2024


**Il Consigliere estensore**

Filippo Casa



**Il Presidente**

Vito Di Nicola



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Deposita in Cancelleria oggi

Roma, il 09 OTT. 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Marina Calcagni